

VI.

Entrato una volta che sia il povero , la sera, nel detto Locale , non potrà sortirne , durante la notte , a meno di una plausibile ragione esposta al Guardiano . Le porte del Locale saranno aperte la mattina , all' ora in cui vi è l'uso di dare principio alla giornata di lavoro in Venezia .

VII.

Ognuno avrà il suo posto , indicato da un numero , nel detto Locale . E' proibito di farvi dello strepito , o di suscitarvi alcun disordine . Il Guardiano (*dietro le istruzioni che riceverà*) è incaricato di prendere i mezzi proprj a mantenervi il buon ordine interno ; e di rimandare quelli che lo inquietassero , riservandosi di dimandare la loro punizione , il giorno dopo ; ed anco farli condurre sul fatto al corpo di guardia , stabilito presso la *Delegazione di Polizia , in Piazza S. Marco* .

VIII.

D' ora innanzi è proibito a qualsisia questuante di rimanere , durante la notte , e corrarsi sotto le Procuratie di San Marco , o